

che da quella Sinodo nessuna cosa fu fatta se non per ordine speciale di quel Re.

Ma a chi non moverebbe rifo il P. Bovio nell'allegazione d'una Epistola di Atalarico Re de' Goti al Clero di Roma, scritta l'anno 520., e col modo d'allegarla, e per allegarla a proposito della Ecclesiastica liberta? Ci manda prima a leggere in Baronio con tanta diligenza il Tomo VII. pag. 134. non era meglio mandarci a leggere la stessa Epistola che si trova nelle Collette di Cassiodoro lib. 8. Epistola 24. che a quei tempi la scrisse, e non ad Autor che ora mille anni dopo scrive? Alcuno ha qui pensato, che non l'abbiate veduta P. Bovio; ma io son di contrario parere, che abbiate anco veduto quanto apertamente fa contra di voi, perchè concede questo Re, che le cause de' Chericì Romani sieno dal Papa giudicate, ma s'egli non gli farà giustizia, possono andar per ricorso al giudizio secolare. Se volete le parole formali sono queste: *Et si forte, quod credi ne fas est, desiderium fuerit petitoris clusum, tunc ad Secularia fora iurgaturus occurrat.* Non so se questi *fas*, o *nefas* sarà il *ius Divinum*. So bene, che non conviene farsi per debito, e ragione indipendente quello, che per grazia vien concesso da alcun Principe; ed in questa concessione diede Atalarico la grazia limitata con ricorso dal Foro Ecclesiastico al Secolare, acciocchè non avvenisse, che il Secolare nel Foro Ecclesiastico ritrovasse poca giustizia, che ogni tempo ne viene colle sue imperfezioni, ed abusi, i quali in qualche età passano poi il segno.

Intorno al 530. ci apporta Giustiniano in *authent. const.* 79. 83. & 123. Ora veggiamo che forte argomento possi di qui cavare il P. Bovio. Nella 79. comanda Giustiniano a' Magistrati, che non mandino Esecutori Secolari ne' Monasterj de' Santimoniali, Monache, od altre donne di vita Religiosa, che chiamavano allora *Afctrie*, perchè non conviene all'onestà di quelle donne, ma lassino far a' Vescovi. Questa è la libertà de' Chericì? Mi par una strana *Metamorfofi* di femmine in maschi. L'83. distingue le cause de' Chericì in civili, criminali, ed Ecclesiastiche: nelle Ecclesiastiche ordina che giudichi il Vescovo solo: nelle civili lo stesso Vescovo se non sarà impedito, ma se avrà impedimento o per infermità, o per altro, giudichi il Secolare: nelle cause criminali giudichi il Magistrato Secolare solamente. Questa certo prova la libertà Ecclesiastica, perchè prima tutto è concessione dell'Imperadore, poi perchè nelle cause criminali non vuol che abbia parte alcuna l'Ecclesiastico: nelle civili concede al solo Vescovo non impedito, non già che si possa fare un tribunale, e deputar chi vuole. Se questa è libertà Ecclesiastica, che il Padre Bovio vuole, gli farà conceduta senza contraddizione.

Nella 123. determina le qualità di chi debbe esser eletto Vescovo, quel che si deve serbar nell'elezione, e l'età che deve avere; se fosse accusato come si debbe procedere, se sospendere, od impedir l'ordinazione; che i Vescovi non possono lasciar le sue Chiese senza licenza de' Patriarchi, o comandamento dell'Imperadore: che si facciano le Sinodi ogn'anno: che Vescovi, Preti, ed altri Chericì non possono giuocar a tavole, od intervenir a spettacoli, sotto pena d'esser privati per tre anni del ministero: proibisce a' Vescovi, e Preti lo scomunicar alcuno senza mostrar la causa, sotto pena d'esser scomunicati; prescrive le qualità, ed età di quelli che si devono ordinare: che i Chericì per falso testimonio in civile sieno sospesi per tre anni dal ministero, ed in criminale puniti colle pene delle leggi: proibisce a' Chericì l'aver donne in casa, accetto parenti, e queste, P. Bovio, provano la vostra pretesa Ecclesiastica